

Atto di costituzione di sacro patrimonio di don Giuseppe Vuoso

Quando un figlio esprimeva il desiderio di volersi fare prete, i genitori dovevano fornirgli beni che gli permettessero convenienti mezzi di vita.

Si diceva che dovevano fornirgli il sacro patrimonio.

Questo consisteva in un complesso di beni costituiti, analogamente alla dote nel matrimonio, in entità autonoma per provvedere coi redditi da esso derivanti al sostentamento dell'ordinato.

I beni costituenti il sacro patrimonio erano per il diritto canonico, inalienabili e inesquestrabili.

Alla morte del sacerdote i beni che gli erano stati donati tornavano nella disponibilità della famiglia.

"Donare una proprietà a un figlio prete significava, nel regno di Napoli, sottrarre quella proprietà alle tasse. Infatti fino al 1741 nel regno di Napoli i religiosi non pagarono tasse.

Anche se nominalmente il bene apparteneva al sacerdote quasi sempre nella realtà continuava ad essere della famiglia. Nelle case intestate ai sacerdoti abitava insieme al prete anche tutta la famiglia" (fonte: Bedini, la rete).

Ecco perché il filosofo Berkeley che, come si sa, risiedette a Testaccio nel 1717 per tre mesi, dice nel suo diario, senza sbagliare, che "il numero degli ecclesiastici a Ischia si giustifica perché i beni della famiglia sono posti sotto il nome e la protezione del prete, il quale in caso di omicidio o di analogo crimine, ne impedisce la confisca".

COSTITUZIONE DI SACRO PATRIMONIO

Numero del Repertorio del Registro 28

Numero del Repertorio Notarile 1r 683

COSTITUZIONE DI SACRO PATRIMONIO

Regnando Umberto Primo per Grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il giorno tredici Maggio milteottocentottantasette - 1887, in Ischia, nel nostro Studio sito ivi Strada Municipio Numero 46.

Innanzi a Noi Giuseppe Scotti di Freca, Notaio residente in Ischia con lo studio in casa propria sito ivi Strada Municipio Numero 4, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Napoli, ed in presenza dei due testimoni a sottoscrivere, sono personalmente costituiti.

Da una parte

Giovanni Antonio Vuoso fu Domenico, e la di costui consorte Restituta Scotti fu Francesco, ambo possidenti, nati e domiciliati nel Comune di Barano, interveniente essa Restituta coll'espresso consenso ed autorizzazione del di lei marito.

E dall'altra

Don Giuseppe Vuoso, figlio dei costituiti coniugi, clericale minorista, del pari nato e domiciliato nel detto Comune di Barano.

Esse costituite parti, essendo personalmente cognite a noi Notaio, hanno dichiarato e convenuto quanto segue

A S S E R T I V A

Che il costituito Don Giuseppe Vuoso, fin dalla sua più tenera età ha esternato il desiderio fermo e co-

stante di addirsi allo stato ecclesiastico, e che tuttora trovasi iniziato negli ordini minori.

Che assecondare la sua intenzione del detto Don Giuseppe, esso Giovanni Antonio non ha trascurato tutti i mezzi per la sua educazione, e di istruzione, tanto che attualmente trovasi, come sopra, fornito degli ordini minori.

Che trovandosi prossimo a ricevere gli ordini maggiori, o sia il suddiaconato, e non potendo tanto ottenere, se non venga a fornirsi di un sacro patrimonio, giusta il prescritto dei Sacri Canoni, così il costituito suo padre Giovanni Antonio intende, con questo atto, costituirglielo sui beni di sua assoluta proprietà, donandogli irrevocabilmente fra vivi, e che gli diano una rendita annuale, netta, di tanto, per quanto glie ne occorre all'oggetto.

Per lo che essendosi esse parti messe di accordo son venute a stipulare la scritta, che va racchiusa negli articoli del seguente dispositivo

P R I M O

L'assertiva del presente istrumento si ripiene alla lettera da tutte le costituite parti, e formerà parte integrante ed essenziale dello stesso.

S E C O N D O

Il costituito Giovanni Antonio Vuoso dona irrevocabilmente tra vivi a favore del costituito suo figliuolo Don Giuseppe Vuoso accettante, in proprietà ed in usufrutto, li seguenti suoi stabili, cioè

A) Un cellaio con due palmenti superiori ed un u-

scitoio corrispondente, con analoghi poggiuoli di fabbrica, coll'ingresso da Tramontana, il tutto chiuso da porta di castagno munita di serratura di ferro.

Più avanti il detto cellaio un terrazzo, cinto da muro, con portone dalla pubblica strada, in cui cisterna a lamia, ed una casetta a dritta del cellaio suddetto, il tutto esistente e formante parte della sua vasta casa palaziata, e del valore, in uno, in lire milleseicentoquindici.

B) Una stanza che sarebbe la seconda della detta casa palaziata, avendo l'ingresso dalla prima, e che col balcone sporge nel detto terrazzo; non che due stanzini muniti di ringhiere di ferro nei corrispondenti vani, sporgenti a Tramontana, chiusi da analoghi pezzi d'opera di legno castagnile del valore di lire ottocentocinquanta.

C) La metà di una cucina bastantemente spaziosa, con azione di ~~retret~~, valutata per lire centottantasette

D) L'azione della scalinata che conduce alle dette fabbriche, per una terza parte, e del terrazzo che menano alla suddetta stanza superiore e stanzini, del valore di lire duecentocinquanta.

Tutte le dette fabbriche, ed ammessi, sito site in Testaccio in contrada Piazza, e formante una piccola parte della sopradetta vasta casa palaziata di esso donante Giovanni Antonio, e confinano con la pubblica strada, da Tramontana, con i beni degli eredi di Cristofaro Vuoso da Mezzogiorno, e con la medesima strada pubblica da Ponente .

E) Un vigneto di are dieci, e centiare cinquantotto, sito in Testaccio, luogo detto Manes, e confinante ai beni di Antuono Buono, ad altri di Gennaro di Scala, e da altri due lati ai beni puranche di esso Giovanni Antonio del valore di lire ottocentosessantacinque.

F) Finalmente altre are dieci e centiare ottantuno di simile vigneto, sita anche in Testaccio, luogo detto Succellaro, confinante ai beni degli eredi Balestriere, ad altri di Francesco di Scala, a quelli di Aniellantopio di Scala, ed ai restanti beni di esso donante, del valore di lire quattrocentosessantasette e centesimi cinquanta,.

Totale valore dei detti stabili, formanti l'oggetto della presente contrattazione in lire quattromiladuecentocinquanta, per tanto stimati da un perito locale di consenso prescelto, dal quale, calcolate alla ragione locale si è attribuita la rendita annuale, lorda del contributo fondiario, in lire duecentododici, e centesimi cinquanta, e netta del contributo suddetto in lire centosettanta.

T E R Z O

Il medesimo costituito Giovanni Antonio Vuoso dichiara, che tutti gli stabili sopradetti sono di sua assoluta e libera proprietà, né gravati da censo, canone ed ipoteca alcuna, menodi un'ipoteca legale a favore della costituita sua consorte, con appresso si dirà, né sottoposti a sequestro o pignoramento, che se dallo stato dell'iscrizione apparisce, oltre della suddetta legale ipoteca, un altro solo carico, ossia un'altra colla iscrizione

ne in danno di esso Giovanni Antonio ed a favore del signor Giovanni Mirabella fu Raffaele, pel capitale di lire millesettecento, risultante da istrumento del diciannove Agosto milleottocentottantatre, per Notar Costante Buono d'Ischia, quivi registrato il venturo detto al Numero 561, iscritto presso la Conservazione delle Ipoteche di Napoli, il ventitre detto, sotto al numero 8898 del Registro Generale d'Ordine al volume 229, pur tutta volta tale debito, sebbene non radiato, pur tuttavolta è stato da esso Giovanni Antonio estinto e soddisfatto in virtù d'istrumento per Notar Romeo di Procidal diciannove Aprile prossimo passato ivi registrato il venticinque detto al numero 408, per lire sei a quel Ricevitore.

Q U A R T O

Li medesimi costituiti conjugi Giovanni Antonio Vuoso e Restituta Scotti dichiarano che sebbene, sull'ip-tiera casa palaziata di esso Giovanni Antonio, sita in Testaccio in contrada Piazza, composta da molti vani, e di non poco valore, del quale fabbricato formano piccola parte quelle poche fabbriche ed annessi segnati sotto le lettere A) B) C) e D) del presente stipulato, trovasi iscritto il credito dotale di essa Scotti in lire millenovecentosettantacinque, risultante dal suo contratto nuziale sotto al numero 40064 del Deposito rettificata detta iscrizione nel dì trentuno Dicembre milleottocentosettanta, Volume trenta, casella 27292 pur tuttavolta essa Restituta Scotti dal ripetuto suo marito autorizzata, sia per facilitare la costruzione

del Sacro Patrimonio del costituito suo figliuolo, e quindi la di costui cancellazione sia perché il rimanente fabbricato di detto suo consorte, menomato di quella piccola parte costituitagli in Patrimonio Sacro di cui sopra, è sufficientissima, anzi esuberante, per cautelare le intiere ripetute due doti, così consente che la inserzione sopradetta a suo favore per il ripetuto suo credito dotale, venga ristretta e resti ferma sul solo rimanente fabbricato della casa palaziata suddetta, restandone libera quella piccola porzione, che col presente atto è stata dal ripetuto Giovanni Antonio donata col di lei consenso, al costituito di loro figliuolo Don Giuseppe, per costituirsi in Patrimonio Sacro.

Q U I N T O

Il costituito donatario Don Giuseppe Vuoso, esternando i sentimenti di gratitudine e riconoscenza verso dei costituiti suoi genitori accetta formalmente la donazione contenuta negli articoli precedenti.

S E S T O

Per l'effetto delle cose di sopra cennate e convenute tra le costituite parti, li frutti e le rendite degli stabili donati, in forza degli articoli precedenti del presente stipulato, cederanno a vantaggio del costituito donatario Don Giuseppe Vuoso, che potrà godere e disporre come meglio gli aggrada dal di che ascenderà all'ordine del Suddiaconato. E perché il tributo fondiario è un peso annesso ai frutti, così l'annuo tributo sopradetto rimarrà a carico del

donatario medesimo che curerà volturarlo in testa sua per tante per quanto trovasi annesso ai cespiti col presente atto donati, e da quel dì che incomincerà a percepire la rendita de' beni donatigli come sopra.

S E T T I M O

Il medesimo costituito donatario Don Giuseppe Vuoso, avendo coll'articolo quinto del presente rogito, formalmente accettato la donazione fattagli dal costituito suo genitore, dei fondi di sopra descritti ed indicati, così per secondare il desiderio di quest'ultimo, e la sua pia inclinazione, se li costituisce in sacro ed inalienabile patrimonio.

O T T A V O

Le spese del presente e le posteriori si cedono per patto a carico del donante Giovanni Antonio Vuoso. Fatto in Ischia nel sopradetto dì e nel nostro studio sito come sopra, presenti le costituite parti nonché li signori Giuseppe Moxedano di Giuseppe, possidente, e Pasquale de Laurentiis di Francesco, puranche possidente, ambo nati e domiciliati in Ischia, testimoni idonei, giusta la legge, li quali con noi Notaio, e con li soli costituiti Giovanni Antonio e Don Giuseppe Vuoso, si sottoscrivono, mentre la costituita Festitta Scotti ha dichiarato di essere analfabeta, e perciò non si sottoscrive.

Il presente rogito si è da noi pubblicato mediante lettura datane alle costituite parti in presenza dei sopradetti testimoni, dichiarando le parti istesse, dietro nostra interpellanza, di essere il tutto conforme

alla di loro libera e spontanea volontà.

Questo rogito da noi diretto è compilato, scritto interamente di nostro carattere costa di fogli due di carta filigranata, e di pagine scritte numero quattro delle quali ciascuna delle prime tre ha due facciate, e la quarta ad una sola facciata, che è la presente rimasta puranche incompleta.

F I R M A T I: Giovannantonio Vuoso - Giuseppe Vuoso
Giuseppe Maredano testimone - Pasquale de Laurentiis
testimone - Notar Giuseppe Scotto di Freca fu Michele
residente in Ischia. Vi è il bollo del detto Notaio
Giuseppe Scotto di Freca in Ischia.

Specificà in totale lire novantasei e centesimi venti (L. 96,20) Notar Scotto di Freca.

Numero 966 Registrato in Ischia li 15 Maggio milleottocentottantasette 1887 Mod. Primo Vol. 39, Folio 142,

Esatte lire sessantaquattro e centesimi ottanta -
L. 64,80. Il Ricevitore Firmato Accatino.

Vi è il bollo dell'Ufficio del Registro degli atti
Pubblici d'Ischia.

giorgio vuoso

giorgio vuoso